



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CALDEROLI e CANDIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2016**

Disposizioni per la riduzione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento nonché per incentivare la partecipazione ai lavori parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - La congiuntura economica internazionale degli ultimi tempi ha investito anche il nostro Paese e ha imposto ai Governi che si sono succeduti, da un lato, una politica finalizzata al contenimento dei costi, volta a preservare i conti, e, dall'altro lato, una programmazione di interventi di medio lungo periodo finalizzati ad avviare investimenti mirati a far uscire il Paese dalla crisi nel modo più indolore possibile.

Questo scenario di crisi è stato accompagnato da un'evidente intensificazione del mal costume di politicanti affaristi inclini alla corruzione e alla collusione, alimentando nell'opinione pubblica una disaffezione nei confronti della politica.

Si è generato così in molti cittadini un sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, dei legislatori e degli amministratori. Spesso, infatti, quando si affronta il tema dei costi della politica si è inclini ad una generalizzazione qualunque incapace di individuare in modo ampio e realmente riformatore soluzioni di lungo periodo capaci di cambiare radicalmente il sistema Paese.

Queste premesse sono necessarie ad inquadrare la questione in modo non ideologico e pregiudiziale, intravedendo, quale soluzione concreta di contenimento dei costi della politica e di contrasto al mal costume di politicanti speculatori, un'unica soluzione, ossia una profonda azione riformatrice volta a modificare l'asse attuale del sistema Paese.

Nell'ultimo Governo Lega molto è stato fatto in questa direzione.

Molte misure finalizzate al contenimento dei costi della politica sono state introdotte. Basti pensare alle disposizioni previste nella

legge finanziaria 2008 che ha previsto interventi sia sulla disciplina di alcuni organi (comunità montane, giunte comunali e provinciali, forme associative comunali, circoscrizioni di decentramento comunale), sia sullo *status* degli amministratori (aspettativa, indennità, rimborsi spese).

Basti ricordare la riduzione del numero complessivo delle comunità montane, del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti.

Sempre nella finanziaria 2008 è stata introdotta la disposizione che prevede la riduzione del numero degli assessori delle giunte comunali e provinciali. Per quanto concerne le forme associative comunali sono stati introdotti limiti all'adesione ad un'unica forma associativa al fine di semplificare la varietà delle diverse forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture.

Sempre con la legge finanziaria 2008 è stata introdotta la riduzione del numero delle circoscrizioni di decentramento comunale prevedendo la presenza obbligatoria delle circoscrizioni solo per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Inoltre è stato modificato il regime delle aspettative degli amministratori locali, limitando la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, soltanto ad alcune figure di amministratori locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, componenti delle giunte comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali

dei comuni capoluogo di aree metropolitane).

Sono stati interamente posti a carico di alcune categorie di amministratori locali gli oneri previdenziali e assistenziali qualora questi siano stati collocati - a domanda - in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.

Sono state ridotte le indennità del sindaco o del presidente dell'organo rappresentativo dell'ente locale, dei consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane. È stato introdotto il divieto di cumulo degli emolumenti degli amministratori locali. È stata soppressa la possibilità per i parlamentari nazionali o europei e i consiglieri regionali (che siano anche amministratori locali) di percepire i gettoni di presenza.

Un intero capo del decreto-legge n. 78 del 2010, «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», è stato dedicato alle misure recanti la riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi (organi costituzionali e di governo e apparati politici).

È stata introdotta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, relative alle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Tali riduzioni sono comprensive anche delle riduzioni di spesa disposte dagli organi costituzionali. Sono stati introdotti:

la riduzione del trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;

la riduzione dei compensi dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura e del CNEL;

la riduzione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici;

limiti ai conferimenti per incarichi delle pubbliche amministrazioni;

misure di riduzione dei costi della politica locale;

la riduzione dei costi degli organi collegiali;

la riduzione del 10 per cento del compenso degli organi di amministrazione e controllo di società non quotate del conto della pubblica amministrazione e di società totalmente possedute dalle amministrazioni pubbliche;

sono stati introdotti limiti per le amministrazioni pubbliche del conto della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, alle spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni, formazione e per le autovetture;

con l'ultima manovra di agosto, il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n. 148 del 2011, sono state introdotte diverse misure atte a razionalizzare i costi della politica. Le principali norme introdotte prevedevano:

1) per gli anni 2011, 2012 e 2013, una riduzione per i componenti degli organi costituzionali - fatta eccezione per la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale - delle retribuzioni o indennità di carica superiori ai 90.000 euro lordi annui, nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, e del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione, il trattamento economico complessivo dei suddetti componenti non può, comunque, essere inferiore a 90.000 euro lordi annui. Le predette riduzioni non hanno effetti ai fini previdenziali;

2) la riduzione delle indennità di cui al comma 1 - per i parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare - nella misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, e del 40 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Viene, altresì, disposto che Camera e Senato, in conformità ai rispettivi ordinamenti, individuino le modalità più adeguate per correlare l'indennità parla-

mentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

Tali misure erano state disposte in attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e in attesa della rideterminazione del relativo trattamento economico in misura non superiore alla media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'area euro.

È stata introdotta l'incompatibilità della carica di deputato e senatore, nonché delle cariche di governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi - alla data di indizione delle elezioni o della nomina - popolazione superiore a 5.000 abitanti. Viene previsto che le citate incompatibilità si applichino, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento. Fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

L'integrazione della disciplina sul cosiddetto *election day* - di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011 - con l'introduzione di un nuovo comma *2-bis*. Ai sensi della disposizione introdotta, nel caso in cui, nel medesimo anno, debba essere svolto più di un *referendum* abrogativo, la

convocazione degli elettori dovrà avvenire per tutti i *referendum* abrogativi nella medesima data. L'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011, nel testo previgente, dispone che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato e della Camera, si svolgano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le suddette consultazioni si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

Avviandomi alle conclusioni, da quanto si evince da questa elencazione è ovvio che all'ultimo Governo nel quale la Lega con responsabilità politica ha partecipato non si può recriminare la volontà di aver operato al fine di razionalizzare i costi della politica.

È inaccettabile che si continui a far credere agli italiani di aver approvato la riforma costituzionale con il fine ultimo di tagliare le spese relative alle indennità dei parlamentari. Per fare ciò basterebbe approvare in tempi rapidi il presente disegno di legge senza dover chiedere ai cittadini di scegliere tra un taglio della spesa pubblica minimo e rinunciare alla sovranità nazionale, alla partecipazione democratica e all'esercizio del diritto di voto per scegliere i propri rappresentanti politici.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Indennità)*

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al trattamento annuo lordo riconosciuto ai sindaci dei comuni capoluogo di regione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, e della tabella A allegato al medesimo regolamento.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è dovuta in caso di assenza ingiustificata dai lavori parlamentari, secondo le disposizioni stabilite dagli Uffici di Presidenza delle due Camere».





